



CODICE CIVILE

Art. 331 c.c.

Passaggio della patria potestà alla madre

Quando, pronunciata la decadenza, l'esercizio della patria potestà' passa alla madre, il tribunale puo' in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale puo' anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	IX — Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
Capo	I — Dei diritti e doveri del figlio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-331-passaggio-della-patria-potesta-alla-madre/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it